



IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI). INQUADRAMENTO, POTENZIALITÀ E CRITICITÀ

Simone Carunchio e Irene Giusti

Sommario: Parte I. Elementi normativi. – 1. Premessa. *Ratio* normativa. – 2. Inquadramento generale. Profili di incertezza. – 2.1. Ambito soggettivo di applicazione. – 2.2. Esercizio dell'opzione. Durata ed effetti. – 2.3. Meccanismo impositivo. – 2.4. Uscita dal regime. – **Parte II. Elementi rilevanti ai fini dell'opzione IRI.** – 3. Premessa. – 4. L'opzione IRI e le conseguenze di sistema in capo ai diversi soggetti passivi. – 4.1. La S.r.l. a ristretta base proprietaria che voglia optare per il regime IRI. – 4.2. La S.r.l. trasparente che voglia optare per il regime IRI. – 4.3. Società di persone o imprenditore individuale che voglia optare per il regime IRI. – 5. Le condizioni previste dalla normativa che influenzano la scelta per il regime IRI. – 6. Le variabili implicite al meccanismo applicativo del regime IRI.

ABSTRACT

L'articolo 1, comma 547 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, nell'ordinamento tributario interno un regime impositivo di carattere opzionale riservato agli imprenditori individuali e alle società di persone di natura commerciale in contabilità ordinaria nonché alle s.r.l. a ristretta base proprietaria aventi i requisiti per l'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza ex articolo 116 del T.U.I.R.

Il regime prevede una nuova Imposta sul reddito d'impresa (Iri), la quale consiste in una imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa della società, con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires, pari al 24 per cento. Da detto reddito d'impresa devono essere dedotti gli importi prelevati dai soci o dall'imprenditore, i quali confluiscono nel reddito complessivo di questi ultimi assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.

Oggetto precipuo del presente documento sarà una disamina dei tratti caratterizzanti la nuova imposta con la contestuale individuazione dei connessi profili rilevanti al fine di determinare le conseguenze di una sua eventuale adozione in termini di convenienza (da considerarsi non solo in termini tributari) per i soggetti interessati.

PARTE I: ELEMENTI NORMATIVI*a cura di Irene Giusti***1. Premessa. Ratio normativa**

L'articolo 1, comma 547 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, nell'ordinamento tributario interno un regime impositivo di carattere opzionale riservato agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria.

Trattasi della nuova Imposta sul reddito d'impresa (c.d. Iri), la quale consiste in una imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires, per la quale potranno optare i soggetti di cui sopra in alternativa al regime impositivo ordinariamente e naturalmente stabilito per essi ex articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. "T.U.I.R."), incardinato sul principio di trasparenza; principio che, come è noto, sovrintende, seppur non più in modo esclusivo, alla tassazione dei redditi prodotti dalle società di persone e soggetti assimilati.

La disciplina del regime *de quo* è contenuta nel neo introdotto articolo 55-bis del T.U.I.R., le cui disposizioni normative rappresentano il punto di approdo di una lunga gestazione che ha avuto origine nel 1999, con l'articolo 2, comma 14 della Legge delega 13 maggio, n. 133 nella quale si incaricava il Governo di introdurre la tassazione separata del reddito d'impresa conseguito dalle imprese individuali e dalle società di persone con applicazione della medesima aliquota prevista per le persone giuridiche e ha continuato a svilupparsi con l'articolo 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. Legge finanziaria per il 2001), che aveva l'obiettivo di attuare la sopracitata legge delega, e con la l'articolo 11 della L. 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. Delega fiscale)¹.

Si ritiene opportuno precisare che i passaggi cruciali dell'*excursus* storico-normativo appena accennato sono rappresentati oltre che dalla Delega fiscale del 2014 anche dalla Relazione finale della Commissione Biasco (presentata nel luglio del 2007)² nella quale si era rilevato un "*problema di sistematicità e efficacia*" nella tassazione delle imprese insito nella frammentazione che esiste tra quelle che sono tassate in modo proporzionale in sede Ires e quelle che sono tassate in sede Irpef in modo progressivo; problema per il quale si proponeva come ipotesi di soluzione "*la possibilità di ricomprendere tutte le imprese commerciali,*

¹ Cfr., in argomento, R. Rizzardi, *L'imposta sul reddito di impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende*, in, *Corr. Trib.*, 2016, 3463 ss; G. Ferranti, *La nuova imposta sul reddito d'impresa*, in *Il fisco*, 2016, 4307 ss; S. Capolupo, *Luci e ombre della tassazione separata del reddito d'impresa*, in *Il fisco*, 2017, 231ss.; S. Salvadeo - E. Pucci, *L'imposta sul reddito d'impresa introdotta dalla Legge di bilancio 2017*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 2017, 40 ss.

² Parr. 6.2.-6.5.

indipendentemente dalla forma giuridica assunta, in un'unica categoria fiscale, assoggettando a tassazione proporzionale (Ires) il risultato dell'esercizio di impresa in quanto tale", in quanto, "un regime unico per le imprese renderebbe più trasparente la distinzione tra fisco rivolto alle persone e alle imprese e, in quest'ultimo caso, affidato a disposizioni che si applicano indistintamente a tutte, nella stessa forma e incidenza" e, inoltre "la separazione tra conti personali e conti di impresa avrebbe il pregio di abituare anche le imprese di dimensioni più ridotte a un comportamento e a una mentalità imprenditoriale capitalistica, contribuendo a estendere la cultura d'impresa anche a livelli imprenditoriali di piccole e ridotte dimensioni".

Più specificamente, la Commissione di studio aveva prefigurato due potenziali soluzioni normative alternative, una delle quali, considerata la meno radicale³, consisteva nel sottoporre ad imposizione in sede Irpef con tassazione separata alla stessa aliquota dell'Ires il reddito che risulta dall'attività imprenditoriale. Tale ipotesi, tuttavia, non era stata considerata "promettente" dalla Commissione medesima in quanto "non garantirebbe l'equiparazione della tassazione complessiva (personale e societaria) dei redditi di impresa, indipendentemente dalla natura dell'impresa o società che li ha prodotti".

Nel solco delle predette osservazioni si era posta anche la Delega fiscale del 2014, che nel criterio direttivo stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), aveva previsto l'introduzione di un nuovo regime impositivo (per l'appunto, l'Iri) per le imprese individuali e società di persone in base al quale i redditi d'impresa da queste prodotti sarebbero stati sottoposti a tassazione separata con la stessa aliquota proporzionale prevista in ambito Ires, lasciando nell'alveo dell'Irpef (e, quindi, facendoli concorrere al reddito complessivo) i redditi che l'imprenditore o i soci ritraggono dall'attività di impresa quale "corrispettivo" dell'attività lavorativa svolta in essa, a fronte di una deduzione dei medesimi dal reddito determinatosi in capo all'impresa medesima.

Ebbene, su tale punto, la Delega fiscale ha trovato sostanzialmente (e non formalmente, stante la già intervenuta scadenza del termine per l'implementazione della Delega) attuazione solo con le norme in commento nel presente documento, ovvero sia, quelle di cui all'articolo 1, comma 547 della Legge di bilancio 2017, la cui *ratio*, come si legge nella Relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio 2017⁴, risiede nell'esigenza di uniformare il trattamento delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria con quello delle società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla scelta della forma giuridica attraverso la quale svolgere l'attività di impresa: ciò che si realizza è una discriminazione

³ L'altra ipotesi, considerata più sistemica, consisteva nel tassare le imprese soggette all'Irpef allo stesso modo delle società di capitali, assoggettando a doppia tassazione gli utili distribuiti e, in caso di cessione delle quote e realizzo di plusvalenze, gli utili non distribuiti che hanno contribuito a generarle.

⁴ Atto Camera n. 4127, articolo 68, comma 1.

qualitativa dei redditi a prescindere dalla natura e dalla forma giuridica del soggetto che li produce e, nel contempo, una “sospensione” della progressività in ambito Irpef in relazione ai redditi d'impresa; progressività che torna ad operare solo nel momento in cui i medesimi redditi fuoriescono dalla sfera dell'impresa-società per confluire nella sfera personale dell'imprenditore-socio.

Ulteriore finalità della misura in esame consiste nel favorire la patrimonializzazione delle piccole imprese incentivando il reinvestimento degli utili rispetto ad una loro distribuzione ai soci o ai prelevamenti effettuati dall'imprenditore.

Attraverso la separazione del reddito d'impresa realizzatosi in capo all'impresa-società da quello conseguito dall'imprenditore-socio, infatti, è possibile assoggettare il primo ad un regime fiscale più favorevole (i.e. tassazione separata con aliquota proporzionale allineata a quella Ires) nel caso del suo mantenimento, *rectius* reinvestimento, in azienda, e il secondo al medesimo trattamento fiscale di natura progressiva riservato a tutte le altre categorie reddituali rilevanti ai fini Irpef.

Più precisamente, con riferimento alle società di perone, la disciplina Iri si caratterizza per derogare (su opzione dei contribuenti) al principio generale della trasparenza quale criterio di imputazione e tassazione del reddito d'impresa prodotto dalla società, determinando la creazione di una autonoma soggettività tributaria in capo alla società stessa, la quale, lungi dal rappresentare mero “strumento” di produzione di un reddito di pertinenza dei soci e di accertamento di un'imposta alla quale sono assoggettati solo quest'ultimi, assurge a soggetto passivo della nuova imposta.

Da ultimo, giova accennare al fatto che l'autonoma soggettività ai fini delle imposte sui redditi delle società prive di personalità giuridica esercenti attività commerciali non è una novità per l'ordinamento tributario interno in quanto caratterizzava l'Ilor, imposta in vigore sino al 1997.

2. Inquadramento generale. Profili di incertezza

Al fine di enucleare dalla disciplina Iri gli aspetti di maggior rilievo e quei profili di incertezza e di criticità da considerare necessariamente in un'ottica di valutazione in termini di convenienza del regime in esame, si ritiene essenziale delinearne i tratti fondamentali.

2.1. Ambito soggettivo di applicazione

Il perimetro soggettivo di applicazione della nuova imposta sul reddito d'impresa è delimitato dagli articoli 55-bis, comma 1 e 116 comma 2 bis del T.U.I.R..

La prima disposizione stabilisce che possono optare per l'Iri gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita semplice (S.a.s.) in regime di contabilità ordinaria, ovvero sia le società non personificate.

Ponendosi in una prospettiva sistematica e, quindi, andando oltre la *littera legis*, si ritiene possano optare per l'imposta *de qua* anche le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale in quanto equiparate ai fini delle imposte sui redditi alle società di persone ex articolo 5, comma 3, lettere a) e b) del T.U.I.R.

Anche le imprese familiari ex articolo 230 *bis* c.c. e articolo 5, comma 4 del T.U.I.R., possono essere incluse nell'ambito soggettivo di applicazione dell'Iri sia per ragioni di ordine generale che conducono a qualificarle come imprese individuali ai fini tributari (il reddito prodotto dalla medesima è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, unico titolare di essa⁵: il quale può imputare parte del suo reddito ai familiari per un ammontare non superiore al 49 per cento); sia per ragioni strettamente attinenti alla disciplina Iri, avuto riguardo all'espressa menzione nel testo normativo dell'articolo 55 bis del T.U.I.R. dei "*collaboratori familiari*".

Con riferimento alle società tra professionisti di cui all'articolo 10, comma 3 della L. 12 novembre 2011, n. 183, occorre rilevare che queste, dovendosi costituire in una delle forme societarie tipiche regolate dai titoli V e VI del libro V del codice civile (quindi anche S.n.c. e S.a.s.), potrebbero essere annoverate tra i soggetti interessati dalla nuova imposta in quanto la *littera legis* del citato articolo 55 bis, nel fissare l'ambito soggettivo, fa riferimento diretto ed esclusivo alla veste societaria adottata alla quale si aggiunge il solo requisito della contabilità ordinaria⁶.

Ebbene, un aspetto fondamentale da considerare ai fini dell'opzione per l'Iri è proprio quello della necessaria adozione della contabilità ordinaria: i soggetti naturalmente in contabilità semplificata nell'ipotesi in cui volessero applicare l'Iri dovranno, quale *prius* logico-normativo, optare per la contabilità ordinaria e solo successivamente optare per l'imposta in oggetto.

La contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è, infatti, il regime contabile naturale delle imprese individuali, S.n.c., S.a.s., e soggetti ad esse equiparate ex articolo 5, comma 3 del T.U.I.R., qualora non conseguano ricavi annui di ammontare superiore ai 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Le tipologie di imprese poc'anzi indicate possono optare per la contabilità ordinaria, opzione che può desumersi, ex articolo 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, anche da *facta*

⁵ Cfr. Agenzia delle entrate, Risoluzione del 31 agosto 2015, n. 78/E nel quale è stato precisato che "*l'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa) e, quindi, è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi. Ciò è comprovato dalla circostanza che il fallimento dell'imprenditore non coinvolge i familiari*", e Risoluzione del 20 marzo 2008, n. 203

⁶ Cfr, sul punto, G. Ferranti, *L'imposta sul reddito d'impresa in cerca di chiarimenti*, in *Corr. Trib.*, 2017, 497.

concludentia o dalla modalità di tenuta delle scritture contabili⁷, ha validità triennale ex articolo 18, comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

È necessario evidenziare, altresì, che l'opzione per la contabilità ordinaria comporta, a decorrere dal periodo di imposta 2017, l'abbandono del nuovo regime naturale di determinazione del reddito imponibile per cassa riservato alle imprese minori (i.e. quelle in contabilità semplificata) e introdotto dall'articolo 1, commi 17-23 della Legge di Bilancio 2017 e, per contro, la possibilità di beneficiare dell'Ace (articolo 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), agevolazione in relazione alla quale gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria sono equiparati, per effetto dell'articolo 1, comma 550, lettera e) della Legge di Bilancio 2017, alle società di capitali. Più in particolare, per i soggetti Irpef il beneficio in questione verrà calcolato secondo il criterio che misura gli incrementi e decrementi di capitale proprio tipico dei soggetti Ires (con riconoscimento ai fini dell'Ace “di partenza” della differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio al 31 dicembre 2010), e non più secondo il criterio precedentemente applicabile per il quale rilevava l'intero patrimonio netto risultante al termine di ogni esercizio

Un ulteriore profilo rilevante ai fini che qui interessano è quello relativo all'inclusione delle Società a responsabilità limitata (S.r.l.) a ristretta base societaria nell'ambito soggettivo dell'Iri. L'articolo 1, comma 547, lettera c) numero 2) della Legge di bilancio 2017 ha novellato l'articolo 116 del T.U.I.R., ora rubricato “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria”, introducendovi il comma 2 bis il quale stabilisce che “*in alternativa*” all'opzione per il regime di trasparenza di cui al comma 1 del medesimo articolo, le S.r.l. il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (i.e. 5.164.569 euro) e la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 in caso di società cooperativa, possono esercitare l'opzione per il regime Iri di cui all'articolo 55 bis del T.u.i.r..

Nella già citata Relazione illustrativa al Disegno di Legge di bilancio 2017, si legge che la *ratio* sottesa alla scelta di riscrivere l'articolo 116 del T.U.I.R. è quella di “*evitare la disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra le società di persone commerciali in contabilità ordinaria e quelle società di capitali che proprio in virtù della composizione della base societaria e dei limiti dimensionali dell'attività esercitata, si trovano in una situazione fattuale analoga*”.

⁷ Cfr., in argomento, Agenzia delle entrate, Circolari del 27 agosto 1998, n. 209, par. 1 nella quale si specifica che “*per comportamento concludente si intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base; ciò, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale*” e del 28 settembre 2012, n. 38/E, par. 1.3.

In argomento giova rilevare che, come si illustrerà diffusamente nel prosieguo⁸, due sono i possibili scenari, uno riguardante l'S.r.l. in regime ordinario che decide di optare per l'Iri, l'altro riguardante l'S.r.l. in regime di trasparenza che decide di optare per l'Iri.

Il primo scenario non presenta particolari profili problematici, il secondo, per contro, può presentarli nell'ipotesi in cui la società decida, in costanza di validità dell'opzione per il regime di trasparenza (il quale ha durata triennale), di revocare la medesima per esercitare l'opzione per l'Iri, ipotesi tutt'altro che peregrina in quanto una società di tal fatta ben potrebbe accorgersi di ritenere più conveniente la seconda a seguito del cambiamento di alcune circostanze di fatto rilevanti (ad esempio la previsione di una produzione di un reddito molto elevato).

Ebbene, in attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che una S.r.l. in regime di trasparenza possa optare, nel 2017, per l'Iri prima della scadenza del termine di validità del primo, stante la previsione di cui all'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 il quale statuisce che *“è comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”*⁹.

Da ultimo, si evidenzia che, a seguito della modifica dell'articolo 23, comma 1, lettera g) del T.U.I.R., vengono inclusi tra le fattispecie imponibili per i soggetti non residenti i prelievi effettuati dai soci di società di persone ex articolo 55 bis, quindi rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'Iri anche le società di persone con soci non residenti.

2.2. Esercizio dell'opzione. Durata ed effetti

Il comma 4 dell'articolo 55 bis del T.U.I.R. stabilisce che l'opzione per l'Iri deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque anni ed è rinnovabile.

Più specificamente l'opzione in argomento potrà essere esercitata per la prima volta nel Modello Redditi 2018 con effetto dal periodo d'imposta 2017; pertanto, quella per l'adozione dell'Iri è una manifestazione di volontà che deve essere effettuata *ex post*, permettendo al contribuente di valutarne pienamente la convenienza, quanto meno per il primo anno di sua validità, sulla base dei presupposti di fatto.

Come si è già accennato, l'opzione vincola il contribuente per cinque anni, quindi il periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione nella quale si esercita l'opzione medesima e i quattro successivi (*e.g.* se si esercita nel Modello Redditi 2018, l'opzione esplica i suoi effetti dal

⁸ Vedi infra par. 4.1. e 4.2.

⁹ Cfr., in argomento, G. Ferranti, ult. cit., 499.

periodo d'imposta 2017 al periodo d'imposta 2021), è rinnovabile e non sembra sia possibile configurarne il rinnovo tacito.

Depone in tal senso sia la *littera legis* dell'articolo 55 bis del T.U.I.R., che non fa menzione del tacito rinnovo sia il fatto che l'articolo 7 quater, comma 27 del D.L. del 22 ottobre 2016, n. 193, che prevede l'applicazione di tale istituto in modo generale a tutte le disposizioni del T.U.I.R. cui è riferibile ma che è limitato ai testi normativi vigenti al momento della sua entrata in vigore e non appare estendibile a quello dell'articolo 55 bis (in particolare il comma citato recita "*le parole: "mancato rinnovo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "revoca"*", con la conseguenza che il tacito rinnovo ora è previsto per tutti i regimi opzionali previsti dal T.U.I.R., quali la trasparenza fiscale, il consolidato fiscale etc...).

Infine, l'articolo 1, comma 548 della Legge di bilancio 2017 ha precisato che per i soggetti che esercitano l'opzione in argomento l'ammontare del contributo annuo dovuto è determinato senza tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 55 bis del T.U.I.R., pertanto, per gli imprenditori individuali e soci di società di persone iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l'ammontare del contributo annuo è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente (i.e. 12 per cento del reddito d'impresa calcolato secondo le ordinarie regole Irpef al lordo dei prelevamenti dell'imprenditore, dei soci o dei collaboratori familiari).

2.3. Meccanismo impositivo

Nell'ipotesi in cui venga esercitata l'opzione per l'Iri, il reddito d'impresa dei soggetti indicati in precedenza non concorrerà più alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi, stante la disapplicazione del regime di imputazione e tassazione del reddito per trasparenza di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., ma sarà assoggettato a tassazione separata in capo all'impresa individuale-società di persone con aliquota allineata a quella Ires, ovvero sia con aliquota che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari al 24 per cento, ex articolo 77 T.U.I.R. (come modificato dall'articolo 1, comma 61 della L. del 28 dicembre 2015 n. 208).

Il reddito d'impresa ai fini Iri si determina ai sensi del Capo VI, Titolo I del T.U.I.R., quindi sempre sulla base delle regole Irpef (che, pertanto, troverà applicazione anche per le S.r.l. a ristretta base societaria che decideranno di aderire al regime in oggetto), con successiva deduzione delle somme prelevate dall'imprenditore o dai soci o dai collaboratori familiari nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili sottoposte a tassazione separata sostitutiva

negli anni precedenti al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi di imposta successivi (c.d. plafond di deducibilità Iri)¹⁰.

In deroga all'articolo 8, comma 3 del T.U.I.R., infatti, le perdite maturate nei periodi di imposta di applicazione dell'Iri sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi e sono riportabili in avanti senza limiti temporali.

Le regole dell'imposizione ordinaria sui redditi (in genere, l'Irpef) trovano una riespansione solo al momento in cui vengono prelevate somme a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili sottoposte a tassazione separata sostitutiva negli anni precedenti e non ancora prelevati, da parte dell'imprenditore o dei soci o dei collaboratori familiari: per evitare una duplicazione della tassazione sugli utili, a fronte della deducibilità delle medesime somme in capo all'impresa-società, viene previsto che queste concorrano alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef dei soci percipienti in proporzione al valore dei conferimenti (a meno che non risulti diversamente dall'atto costitutivo ovvero da altro atto di data certa anteriore all'inizio del periodo d'imposta).

Come appare evidente da quanto illustrato sino ad ora, i prelievi fiscalmente rilevanti ai fini Iri (i.e. ai fini della deducibilità in capo all'impresa-società ovvero ai fini della tassazione Irpef per l'imprenditore-soci) sono solo quelli effettuati a carico del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata; di conseguenza, le riserve formate con utili dei periodi di imposta precedenti a quello a decorrere dal quale si applica la nuova imposta rimangono soggette al regime previgente (trattandosi di riserve di utili già tassati) e, per la presunzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 bis in commento, le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi di imposta.

Questo inciso conduce a ritenere che la disciplina Iri dei prelevamenti non troverà applicazione fino a quando non saranno esaurite le riserve esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime.

È necessario rilevare, altresì, che, ulteriore conseguenza delle descritte disposizioni è rappresentata dal fatto che i redditi d'impresa eccedenti la misura dell'utile di esercizio restano assoggettati in modo definitivo esclusivamente ad Iri, in quanto non potranno essere prelevati. Aspetto fondamentale della disciplina in esame risulta essere, pertanto, la determinazione del limite di deducibilità delle somme oggetto di prelievo, ovverosia del c.d. plafond Iri. A tal

¹⁰ L'Amministrazione finanziaria nel corso del Telefisco del 2 febbraio 2017 ha, infatti, chiarito che *"la determinazione della base imponibile Iri va effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del Tuir e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond Iri"*

riguardo l'Amministrazione finanziaria, in risposta ai quesiti della stampa specializzata nel corso del Telefisco del 2 febbraio 2017, ha chiarito che *“il plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond Iri”*.

Al fine di comprendere meglio il sopradescritto calcolo del Plafond Iri soccorre il seguente esempio numerico:

- X= anno di decorrenza degli effetti dell'opzione Iri
- Reddito imponibile Iri= reddito di impresa (calcolato ai sensi delle norme del Capo VI, Titolo I del T.U.I.R.) - Somme prelevate in conto utili
- Plafond Iri = Redditi imponibili Iri a decorrere dall'anno x – Perdite non utilizzate

Anno	Reddito di impresa ex Capo VI, Titolo I del T.U.I.R.	Somme prelevate in conto utili	Perdite Iri riportabili	Reddito imponibile Iri	Plafond Iri
x	1000	700		300	300
x+1	100	400	300	0	0
x+2	500	150		50	350

2.4. Uscita dal regime

La disciplina normativa dell'Iri presenta una lacuna, invero difficile da colmare in via esegetica, in relazione alla fase di fuoriuscita dal regime medesimo.

Il comma 2 dell'articolo 55 bis del T.U.I.R., infatti, regola esclusivamente la tassazione delle perdite in caso di fuoriuscita dal regime ma non quella degli utili. Con riferimento alle prime stabilisce espressamente che le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime sono computabili in diminuzione dai redditi dei periodi di imposta successivi nei modi ordinari previsti in ambito Irpef, quindi non oltre il quinto anno e per l'intero importo che trova capienza in essi, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento tributario degli utili e delle riserve di utili presenti alla chiusura dell'ultimo periodo di imposta di applicazione del regime Iri, stante il silenzio della legge, potrebbe farsi riferimento alla disciplina prevista per la trasformazione regressiva ex articolo 170, comma 4 del T.U.I.R. secondo la quale le riserve in argomento devono essere imputate ai soci nel periodo di imposta in cui vengono distribuite a condizione che, anche dopo la fuoriuscita dal regime, siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine. Per coerenza sistematica con il regime Iri, inoltre, la qualificazione fiscale dei redditi così percepiti dai soci dovrebbe sempre essere quella di reddito di impresa personale¹¹ e per evitare il rischio di doppia imposizione sugli utili in sede di uscita dal regime dovrebbe configurarsi la possibilità per l'impresa individuale-società di persone di dedurre le somme prelevate dall'imprenditore-socio a fronte dell'imponibilità in capo a questi delle medesime somme¹². Sul punto, è necessario un chiarimento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria.

¹¹ Cfr., sul punto, R. Rizzardi, *cit.*, 3466 e S. Capolupo, *cit.*, 240.

¹² Cfr., G. Gavelli, *Opzione Iri al test convenienza*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 gennaio 2017, 39.

PARTE II: ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELL'OPZIONE IRI*a cura di Simone Carunchio***3. Premessa¹³**

La nuova normativa introdotta dal comma 547 dell'art. 1, della Legge di bilancio 2017 n. 232/2016, di cui si è dato conto nella parte precedente (che disciplina il cd. 'regime IRI'), permette dunque agli imprenditori individuali e alle società di persone di natura commerciale di poter optare per la tassazione separata (in capo alla 'società-impresa') e 'temporaneamente'¹⁴ separata (nell'ottica dei 'partecipanti') degli utili non prelevati.

Gli elementi da tenere in considerazione ai fini di una consapevole scelta del regime da adottare sono parecchi.

Tra di essi alcuni sono dettati dalla normativa stessa, quali, per esempio, la durata obbligatoria del regime opzionale e l'obbligo della tenuta di una contabilità ordinaria; altri, in determinati casi (a seconda del soggetto che opta), sono fisiologicamente e sistematicamente consequenziali, quali, per esempio, la mutazione della natura giuridica del reddito in capo ai soci (nei casi delle S.r.l. a ristretta base proprietaria non trasparenti) o la mutazione del metodo per la determinazione del reddito (d'impresa) in capo alla società (nei casi delle S.r.l. sia opache sia trasparenti); mentre altri ancora sono 'interni' al regime stesso, come il rapporto tra gli utili conseguiti dalla società-impresa e i prelevamenti effettuati dai partecipanti alla medesima.

Ognuna di queste categorie di conseguenze appena indicate si riverbera differentemente a seconda del soggetto ammesso all'opzione (in particolare la seconda indicata).

Per fare ordine sembra opportuno prendere le mosse proprio dall'elemento soggettivo del nuovo 'regime IRI'.

Come indicato in precedenza, i soggetti che possono optare per esso sono i seguenti:

- Imprenditore individuale
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice,
- società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale,

¹³ Per questo elaborato è stata consultata, in ordine all'IRI e alla 'nuova' contabilità semplificata, la seguente dottrina: G. Ferranti, *La nuova imposta sul reddito d'impresa*, in *il fisco* n. 45/2016; R. Rizzardi, *L'imposta sul reddito d'impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende*, in *Corriere Tributario* n. 45/2016; s. Capolupo, *Luci e ombre della tassazione separata del reddito d'impresa*, in *il fisco* n. 3/2017; R. Mastroberti, *Regime IRI con confronto tra redditi e prelievi*, in *Pratica Fiscale e Professionale* n. 3/2007; G. Ferranti, *L'imposta sul reddito d'impresa in cerca di chiarimenti*, in *Corriere Tributario* n. 7/2017; G. Ferranti, *Chiarita la determinazione del plafond e del reddito dei soggetti IRI*, in *Corriere Tributario* n. 9/2017; G. Ferranti, *Reddito d'impresa "per cassa" per le imprese minori*, in *Corriere Tributario* n. 46/2016; R. Rizzardi, *La tassazione per cassa delle imprese minori: i rischi conseguenti all'irrilevanza delle rimanenze*, in *Corriere Tributario* n. 5/2017.

¹⁴ Come indicato precedentemente, nella prospettiva dei soci la tassazione separata scaturente dal regime IRI non è definitiva, poiché ai fini IRPEF la tassazione è semplicemente differita al momento di uscita dal regime.

- società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria non trasparente.

Nelle prime tre categorie è possibile far confluire, come detto, anche l'impresa familiare (impresa individuale), l'azienda coniugale (impresa individuale o società di persone), la società di armamento (società di persone) e la società tra professionisti (che possono essere costituite secondo i tipi di società previsti dal codice civile).

In sostanza, ai fini che in questa sede interessano, è possibile individuare tre gruppi di soggetti passivi: le S.r.l. a ristretta base proprietaria non trasparenti, le S.r.l. trasparenti e gli imprenditori individuali insieme alle società di persone.

In seguito, quindi, si prendono in considerazione, in primo luogo, le conseguenze di sistema in relazione alle società e agli imprenditori appena elencati; in secondo luogo quelle, comuni a tutti i soggetti, previste dalla normativa e, in ultimo, le variabili implicite al nuovo sistema, anch'esse comuni a tutti i soggetti.

Nelle conclusioni si riassumono, brevemente e schematicamente, le indicazioni principali fornite precedentemente.

4. L'opzione IRI e le conseguenze di sistema in capo ai diversi soggetti passivi

4.1. La S.r.l. a ristretta base proprietaria che voglia optare per il regime IRI

Per quanto concerne l'opportunità di optare per il nuovo regime di tassazione separata da parte di una S.r.l., che abbia le caratteristiche e i requisiti previsti per l'opzione della trasparenza, pare opportuno rammentare brevemente le differenze che verrebbero in essere, in caso di opzione, rispetto al regime "ordinario".

In regime ordinario, la S.r.l., poiché società di capitali, è assoggettata all'IRES, la cui base imponibile, ossia il reddito (d'impresa), è determinata, di regola, secondo i dettami della Sezione I del Capo II del Titolo II del D.P.R. n. 917/1986 (di seguito: TUIR). Ciò implica, in capo ai soci, la tassazione degli utili al momento della loro percezione, come redditi di capitale o come proventi rientranti nel reddito di impresa a seconda che le partecipazioni siano detenute dagli stessi al di fuori o nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Qualora si volesse considerare l'opportunità di optare per il regime IRI, occorrerebbe tenere presente, in prima istanza, che la determinazione del reddito da assoggettare a imposta (IRI) non avverrebbe più secondo le previsioni precedentemente richiamate, ma secondo quelle contenute nel Capo VI del Titolo I del TUIR.

La detta mutazione delle modalità di determinazione del reddito, da quelle previste ai fini IRES a quelle previste per il reddito d'impresa ai fini IRPEF (da assoggettare a IRI) in capo alla società, più nello specifico, produce delle conseguenze (valutabili positivamente a favore dell'opzione IRI) soprattutto in merito al trattamento da riservare agli interessi passivi e alle perdite.

In merito agli interessi passivi si rammenta che nella determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF (art. 61, TUIR) non si applica il limite di deducibilità previsto invece nella determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES (art. 96, TUIR), per cui gli oneri finanziari, per un soggetto IRPEF, sono interamente deducibili, ovviamente se inerenti all'attività.

In ordine alle perdite, si richiama che, mentre per i soggetti IRES esse, se diverse da quelle dei primi tre periodi d'imposta dall'inizio dell'attività, sono riportabili in avanti nel limite dell'ottanta per cento del reddito di ciascun esercizio successivo (art. 84, TUIR), per i soggetti IRI (ancora diversamente dai soggetti IRPEF, per cui le perdite sono deducibili nel limite dei cinque esercizi successivi - art. 5, TUIR) le perdite sono riportabili in avanti senza alcun limite (art. 55-bis, comma 2, TUIR).

Inoltre, in seconda istanza, prestando attenzione alla tassazione in capo ai soci, gli utili prelevati da questi ultimi assumerebbero in ogni caso la natura di reddito di impresa, i quali, in base al neo-introdotta comma 3 dell'art. 55-bis del TUIR, concorrono *integralmente* a formare il reddito complessivo del socio. Ne consegue: che non si applica il meccanismo previsto per le società soggette all'IRES per evitare le doppie imposizioni sui dividendi distribuiti ai soci, e che non si applicano le ritenute ex art. 26 e ss. del D.P.R. n. 600/1973.

Queste mutazioni della natura dei redditi da dichiarare, appena menzionate, si riverberano anche nell'ambito dell'accertamento.

A fronte del nuovo meccanismo di tassazione IRI e del dualismo impresa-società imprenditore-soci, in sede di accertamento, si può ipotizzare, come avviene ordinariamente per le società di capitali a ristretta base proprietaria indipendentemente dall'opzione IRI, che in seguito all'accertamento in capo al soggetto passivo IRI, ai soci (o all'imprenditore) sia rettificato il reddito (ai fini IRPEF) ricorrendo, da parte dell'Amministrazione, alla presunzione, elaborata dalla Corte di cassazione¹⁵, di distribuzione degli utili extra-bilancio. Il differenziale accertato in capo ai soci dovrebbe essere poi dedotto in sede di determinazione del reddito nei confronti della società.

Altro discorso è se il maggior reddito accertato in capo alla società non derivi, ad esempio, da ricavi non dichiarati (che potrebbero dar luogo alla presunzione di distribuzione degli utili di cui sopra), ma da un costo sostenuto, ritenuto non inerente. In tal caso, sarebbe difficile presumere una tassazione del socio, non avendo generato l'accertamento un maggior utile distribuibile, ma soltanto un maggior reddito di impresa da assoggettare a IRI.

¹⁵ Cfr. Corte di cassazione, sentenza nn. 9519/2009, 18032/2013, 25271/2014, e ordinanze nn. 923/2016, 4656/2016, 7150/2016.

Il parallelismo ipotizzabile tra l'accertamento delle società opache e le società aderenti al regime IRI, potrebbe indurre a concludere che, in sede di contenzioso, debba essere instaurato il litisconsorzio tra società e soci¹⁶.

Dette notazioni sull'accertamento e sul contenzioso sono riportabili anche, e soprattutto, per i 'soggetti passivi IRI' di cui ai prossimi paragrafi, poiché, in effetti, è in prima istanza per essi che l'adesione al regime IRI genera il venir meno della trasparenza.

4.2. La S.r.l. trasparente che voglia optare per il regime IRI

Come già indicato precedentemente, anche la S.r.l. trasparente sembrerebbe poter optare, nel 2017, per il regime IRI anche prima dello scadere della durata triennale dell'opzione per la trasparenza.

In questo caso pertanto, ai fini della scelta se optare per il regimi IRI o meno, è necessario comparare la situazione iniziale con la prevedibile situazione una volta deciso positivamente per la nuova tassazione separata.

In questo frangente, oltre quanto espresso nel paragrafo precedente, è possibile evidenziare anche altri elementi utili in sede di scelta se optare per il regime IRI o meno.

L'opzione per la S.r.l. trasparente (da parte di una S.r.l. in regime ordinario che disponga dei requisiti indicati nell'art. 116 del TUIR) fa sì che gli utili siano imputati direttamente in capo ai soci, esattamente come previsto per le società di persone (dal regime per trasparenza ex art. 5 del TUIR), con la differenza che, rispetto a queste ultime, il reddito d'impresa non è calcolato secondo le previsioni contenute nel Capo VI del Titolo I del TUIR, ma è calcolato secondo quanto previsto per i soggetti IRES (pertanto, rimane applicabile - lo si evidenzia per i fini che in questa sede interessano -, il limite di deducibilità degli interessi passivi).

All'imputazione diretta in capo ai soci consegue che siano questi ultimi a dover dichiarare il reddito (e le perdite non eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società partecipata - deducibili secondo le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all'art. 8 del TUIR) e a doverlo assoggettare a imposta con aliquota progressiva. La natura del reddito in questione è quella di reddito d'impresa.

Optando per il regime IRI si realizzerebbe, quindi la seguente situazione: la determinazione del reddito in capo alla società avverrebbe secondo quanto previsto nel Capo VI del Titolo I del TUIR, per cui, come evidenziato, gli interessi passivi sono deducibili per l'intero (e non nei limiti di cui all'art. 96 del TUIR) e le perdite è possibile riportarle in avanti senza alcun limite (non dovendo rispettare quello dei cinque anni successivi, per le perdite conseguite successivamente al triennio di inizio dell'attività).

¹⁶ Cfr., in particolare, Corte di cassazione, SS. UU., sentenza n. 14815/2008.

In capo ai soci la differenza principale sarebbe che essi, pur continuando a dichiarare reddito d'impresa (sia in regime di trasparenza che in regime IRI), nel regime della nuova tassazione, non possono utilizzare le perdite della società per abbattere il proprio reddito complessivo.

Inoltre si rimarca che il reddito non è più imputato in capo al socio nell'anno in cui viene dichiarato dalla società, ma solo nella misura in cui i soci prelevano gli utili.

Un tema particolare, attinente alla compagine sociale, può essere ulteriormente svolto. Si tratta del regime della determinazione del costo fiscale della partecipazione.

Per quanto attiene al costo fiscale della partecipazione, qualora si opti per il regime IRI, esso non deve più essere determinato secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, quinto periodo, del TUIR, in quanto detta previsione è efficace esclusivamente per le società di persone trasparenti (e, quindi, anche per le S.r.l. trasparenti, in virtù della disciplina loro applicabile). In base all'articolo richiamato il costo fiscale della quota di partecipazione è aumentato o diminuito dei redditi o delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Ne conseguono, pertanto, ripercussioni sul calcolo della plusvalenza/minusvalenza in ipotesi di cessione delle quote, di cui, appunto, all'art. 68 appena richiamato (in quanto dal costo della partecipazione non si scomputano, diversamente da come previsto in ipotesi di trasparenza, gli utili distribuiti al socio).

4.3. Società di persone o imprenditore individuale che voglia optare per il regime IRI

In ordine a questo gruppo di soggetti passivi, occorre in prima istanza richiamare che il regime IRI, apparentemente, come detto, è stato introdotto proprio avendo a mente questo tipo di compagini imprenditoriali, ma come si appurerà successivamente, esso è forse più conveniente per gli altri soggetti che non per questi ultimi (a meno che gli utili non ammontino a più di 50.000€).

Si tratta di soggetti che ordinariamente determinano il proprio reddito d'impresa secondo i dettami del Capo VI del Titolo I del TUIR e per i quali è stato previsto, come regime ordinario di tassazione, quello della trasparenza fiscale, per cui i soci (diversi dai soggetti passivi dell'IRES) o l'imprenditore individuale dichiarano reddito d'impresa da assoggettare a IRPEF, ossia quale tipologia di reddito che concorre insieme alle altre alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a imposta progressiva.

Rispetto al caso trattato nel paragrafo precedente, la differenza non è riscontrabile tanto a livello tributario (per il quale sono valide le considerazioni precedentemente svolte, con particolare attenzione alle perdite), quanto a livello contabile. L'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, difatti prevede che per i tipi di società in esame e per l'imprenditore individuale il regime di contabilità loro naturale è quello semplificato, salvo opzione per quello ordinario, allorché l'ammontare dei ricavi sia inferiore a 400.000 €, nel caso in cui l'oggetto dell'attività consista

in prestazioni di servizi, o a 700.000 €, nel caso in cui l'oggetto dell'attività sia diverso da quello precedentemente indicato¹⁷.

Ne consegue che uno degli elementi da dover tenere a mente (oltre a quelli indicati nel paragrafo precedente, soprattutto in ordine al regime delle perdite, come detto), nel caso in cui uno dei soggetti in esame consideri di esercitare l'opzione per il regime IRI, è certamente quello che concerne la contabilità, in quanto l'accesso a detto regime implica la tenuta di una contabilità ordinaria, la quale, rispetto a quella semplificata, è più onerosa.

Questo tema della contabilità induce a considerare gli elementi (rectius: le condizioni) previsti per legge, i quali, se ben considerati, possono influenzare la scelta in merito all'effettuazione o meno dell'opzione IRI.

5. Le condizioni previste dalla normativa che influenzano la scelta per il regime IRI

Se una delle condizioni prevista dalla normativa per l'accesso al regime IRI è, come detto, la tenuta di una contabilità ordinaria - condizione che influenza in particolare le società di persone e gli imprenditori individuali, i quali, normalmente, adottano un regime di contabilità semplificato; mentre è meno influente per le S.r.l., le quali già adottano quello ordinario), altri due elementi possono essere presi in considerazione: il momento previsto per l'esercizio dell'opzione e la durata della stessa.

Come detto, il momento per optare per il regime IRI è stabilito nella dichiarazione dei redditi dell'anno a cui si riferisce, pertanto, se si volesse aderire al regime IRI nel 2017, l'opzione andrebbe esercitata nella dichiarazione dei redditi 2018. Se è quindi vero che si potrebbe ravvisare una opportunità in questa posticipazione del momento per esercitare l'opzione - poiché il contribuente può valutare a posteriori la convenienza di aderire al regime di tassazione separata -, è anche vero che il volersi lasciare aperta la possibilità in esame implica, in ogni caso, che nell'anno in corso (nell'esempio il 2017) debba essere preventivamente adottata la contabilità ordinaria (con aumento dei costi di gestione).

Per quanto concerne la durata dell'opzione, come già evidenziato, essa è stabilita in cinque anni e non è revocabile, ciò implica pertanto che per il suddetto periodo deve essere mantenuta anche obbligatoriamente la contabilità ordinaria.

6. Le variabili implicite al meccanismo applicativo del nuovo sistema

Se tra le variabili analizzate finora ve ne sono alcune di sistema che derivano dalle ripercussioni esterne all'opzione (in particolare attinenti alle perdite e agli interessi passivi) e altre derivanti

¹⁷ Come già ricordato, si evidenzia che nella legge di bilancio 2017 è stato previsto che la contabilità semplificata sia sorretta dal principio di cassa e non più dal principio di competenza.

dalle condizioni previste dalla legge per potervi accedere (contabilità ordinaria e momento e durata dell'opzione), il terzo gruppo di variabili, precedentemente indicato, concerne quelle attinenti al meccanismo di funzionamento del regime in esame.

In questo senso gli elementi da considerare concernono: il rapporto (riserve di utili/prelevamenti dei soci; le deduzioni e le detrazioni che questi ultimi hanno a disposizione in base al loro profilo reddituale; le loro aliquote marginali dell'IRPEF (tenendo anche conto degli effetti delle diverse addizionali dovute agli enti locali).

Per quanto attiene al primo punto, si può indicare che qualora si sia in presenza di riserve di utili relativi a esercizi precedenti all'opzione per l'IRI già assoggettati a imposizione per trasparenza, poiché, come detto nella prima parte, opera la presunzione che tali utili siano i primi a essere distribuiti, essi non saranno assoggettati a tassazione in capo ai soci all'atto della loro distribuzione; ne consegue che l'opzione per il regime IRI acquista convenienza qualora dette riserve di utili siano piuttosto sostanziose.

Inoltre occorre considerare, avendo presente il rapporto utili/prelevamenti, che l'opzione IRI risulta conveniente nel caso in cui l'attività imprenditoriale realizzi utili elevati (almeno sopra i 30.000€), in quanto, considerando più o meno standard il fabbisogno familiare o personale dell'imprenditore o del socio (qualora egli non vanti altri mezzi di sostentamento), quest'ultimo preleverà solo quanto necessita sottraendo (temporaneamente) il resto all'imposizione progressiva ai fini IRPEF, mentre lascerà 'in azienda' tutto ciò di cui non ha bisogno e che sarà assoggettato a imposizione proporzionale ai fini IRI (aliquota del 24%, identica, come detto, a quella prevista per l'IRES).

Orbene, ipotizzando che il partecipante non sia titolare di altre tipologie di reddito oltre a quello d'impresa e che non possa usufruire di alcuna deduzione né di alcuna detrazione, dal momento che per i redditi fino a 28.000€ sono previste le aliquote progressive del 23% (fino a 15.000€) e del 27%, il regime IRI potrebbe convenire esclusivamente qualora i redditi derivanti dall'attività imprenditoriale superino tale soglia e il partecipante sia interessato a capitalizzare l'azienda (mutando, eventualmente, il proprio stile di vita)¹⁸.

Ma quella appena delineata è una situazione piuttosto astratta; normalmente, infatti, il contribuente vanta una posizione fiscale decisamente più articolata e, dal momento che è difficile prevedere le più diverse situazioni personali, l'unico metodo a disposizione per

¹⁸ Inoltre se il partecipante (prima dell'opzione IRI) è socio in una S.r.l. non trasparente occorre considerare che il dividendo non soggiace più al regime di parziale esclusione o sostitutivo proprio dei redditi da partecipazione in società di capitali, ma sosterà, per il suo intero ammontare, le ordinarie imposte sui redditi, quale reddito d'impresa, in caso di adesione al regime IRI.

delinare il test di convenienza in ordine alla variabile considerata è quello di utilizzare una serie di esempi¹⁹. Nei successivi calcoli non si terrà in considerazione

Esempio 1: (l'opzione non conviene)

Tassazione per trasparenza	Tassazione IRI
Reddito da attività d'impresa: 52.000€	Reddito da attività d'impresa: 52.000€
Oneri deducibili personali: 11.000€	Prelievi: 0
Imponibile IRPEF: 41.000€	
Imposta lorda: 11.900	
Detrazioni: 1.300€	
Imposta netta: 10.600€	Imposta (IRI): 12.480

Esempio 2: (l'opzione conviene)

Tassazione per trasparenza	Tassazione IRI
Reddito da attività d'impresa: 52.000€	Reddito da attività d'impresa: 52.000€
Oneri deducibili personali: 11.000€	Prelievi: 31.000€
Imponibile IRPEF: 41.000€	Reddito IRI: 21.000€
Imposta lorda: 11.900€	
Detrazioni: 1.300€	
Imposta netta: 10.600€	Imposta (IRI): 5.040€

Tassazione IRPEF
Reddito d'impresa: 31.000€
Oneri deducibili: 11.000€
Reddito imponibile: 20.000€
Imposta lorda: 4.800€
Detrazioni: 1.300€
Imposta netta: 3.500€

IRI+IRPEF: 8.540

¹⁹ Si avverte che negli esempi seguenti non si tiene conto del calcolo dei contributi previdenziali, di cui nella parte I, ricordando che ai sensi dell'art. 1, comma 548, della legge n. 232 del 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 55-bis del TUIR: "l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato art. 55-bis". Pertanto, per quanto concerne i soci di società di persone e l'imprenditore individuale, l'importo dei contributi dovuti è determinato in misura percentuale sul reddito annuo derivante dalla attività di impresa, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente. Mentre per quanto attiene ai contributi di soci di S.r.l. si dovrebbe applicare la disciplina ordinaria.

Esempio 3: (l'opzione è di incerta convenienza)

Tassazione per trasparenza	Tassazione IRI
Reddito attività d'impresa: 30.000€	Reddito attività d'impresa: 30.000€
Oneri deducibili: 7.000€	Prelievi: 15.600€
Reddito imponibile: 23.000€	Reddito IRI: 14.400
Imposta lorda: 5.610€	
Detrazioni: 970€	
Imposta netta: 4.640€	Imposta: 3.456€

Tassazione IRPEF
Reddito d'impresa: 15.600€
Oneri deducibili: 7.000€
Reddito Imponibile: 8.600€
Imposta lorda: 1.978€
Detrazioni: 970€
Imposta netta: 1.008€

IRI+IRPEF: 4.464€

Esempio 4: (l'opzione è di incerta convenienza)

Tassazione per trasparenza	Tassazione IRI
Reddito attività d'impresa: 30.000€	Reddito attività d'impresa: 30.000€
Oneri deducibili: 7.000€	Prelievi: 21.400€
Reddito imponibile: 23.000€	Reddito IRI: 8.600€
Imposta lorda: 5.610€	
Detrazioni: 970€	
Imposta netta: 4.640€	Imposta: 2.064€

Tassazione IRPEF
Reddito d'impresa: 21.400€
Oneri deducibili: 7.000€
Reddito Imponibile: 14.400€
Imposta lorda: 3.312€
Detrazioni: 970€
Imposta netta: 2.342

IRI+IRPEF: 4.406€

Da questi esempi se ne può dedurre che, qualora il reddito d'impresa sia l'unico reddito del partecipante e gli utili siano di poco superiori a 30.000€, l'opzione IRI conviene, 'sulla carta', in merito al livello di tassazione rispetto a quanto si verserebbe con la sola applicazione dell'IRPEF; ma, a fronte di quanto espresso, occorre considerare le addizionali dell'IRPEF e i maggiori adempimenti previsti per la tenuta della contabilità ordinaria (qualora l'impresa sia attualmente in contabilità semplificata), che potrebbero ridurre (se non azzerare) gli importi (piuttosto esigui) risparmiati con l'opzione (cfr. gli esempi 2 e 3-4 in cui, nel primo, il reddito complessivo è di 52.000€ e, negli altri, è di 30.000€).

Pertanto, al di sotto della soglia limite indicata (30.000€) l'opzione per l'IRI non appare effettivamente conveniente. Affinché si possa ragionevolmente ipotizzarne la convenienza, occorre che il reddito d'impresa sia ragionevolmente superiore a 50.000€.

Da quanto espresso è possibile inoltre affermare che il regime IRI (apparentemente in maniera contraria a quanto sembrerebbe aver voluto il legislatore) pare maggiormente appetibile dalle S.r.l. che non dalle società di persone, poiché le prime sono già tenute a una contabilità ordinaria; mentre nell'ottica dei soci esso pare fruibile nell'evenienza in cui, per ogni partecipante, sia ipotizzabile un reddito (da assoggettare a IRPEF), superiore a 30.000€.

Inoltre occorre tener presente che in tutti gli esempi proposti si è ipotizzato, come appena detto, che si trattasse di contribuenti titolari del solo reddito d'impresa. Qualora, invece, il contribuente possa vantare anche altre tipologie di reddito, soprattutto se superiori a 28.000€ (quale, per esempio, un reddito da lavoro dipendente), la convenienza del regime IRI è sicuramente maggiore.

Qualora si considerassero anche le addizionali regionali, è di palmare evidenza che se esse sono stabilite in misura piuttosto elevata, la convenienza per il regime IRI tende ad aumentare.

A fronte delle considerazioni finora svolte è possibile una prima valutazione di carattere generale in merito al nuovo regime: attraverso la sua introduzione viene in essere nell'ordinamento un istituto che potrebbe far entrare in conflitto gli interessi del socio-imprenditore con gli interessi della società-impresa, poiché, se per alcuni versi il regime potrebbe essere di vantaggio per la gestione aziendale (per esempio in relazione al riporto delle perdite), per altri potrebbe essere di vantaggio per i soci (per esempio in ordine all'entità dei prelevamenti). Il fronte in cui confinano i differenti interessi pare essere quello del rapporto tra utili e prelevamenti. Dunque l'elemento centrale da considerare in caso si volesse prendere in considerazione se optare o meno per il nuovo meccanismo impositivo è quello appena indicato.

In più occorre considerare anche il rapporto tra i soci stessi: ciò che potrebbe essere di vantaggio per uno di loro, potrebbe non esserlo per gli altri. Si pensi al caso del socio titolare del solo reddito d'impresa e del socio che oltre al reddito d'impresa dichiara anche reddito di lavoro dipendente: al primo potrebbe non convenire l'applicazione della nuova imposta, allorché il secondo potrebbe trarne proficui vantaggi.